



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanze: XXXX/XXXX
Registro Generale: XXXX/XXXX

Sezione Quarta

composto dai Signori: Pres. Luigi Cossu
Cons. Luigi Maruotti
Cons. Giuseppe Romeo Est.
Cons. Armando Pozzi
Cons. Bruno Mollica

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **12 Maggio 2009**

Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

XXXXXX XXXXXXXXXX
rappresentato e difeso da: *Avv. ANGELO FIORE TARTAGLIA*
con domicilio eletto in Roma *VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO, 266*
presso ANGELO FIORE TARTAGLIA

contro

MINISTERO DELLA DIFESA
STATO MAGGIORE ESERCITO ITALIANO
rappresentati e difesi dall'*AVVOCATURA GEN. STATO*
con domicilio in Roma *VIA DEI PORTOGHESI 12*

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del **TAR LAZIO - ROMA: Sezione I BIS XXXX/XXXX**, resa tra le parti, concernente **TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PER ULTERIORE BIENNIO**.

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di reiezione, presentata in via incidentale dalla parte appellante.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELLA DIFESA
STATO MAGGIORE ESERCITO ITALIANO

Udito il relatore Cons. Giuseppe Romeo e udito, altresì, l'avv. Tartaglia;

Letta la sentenza, di cui viene chiesta la sospensione, con la quale è stato respinto il ricorso dell'istante, in quanto il provvedimento di non ammissione alla rafferma si fonda, alla stregua della normativa di riferimento, sulla sola condanna per delitto non colposo (a carico del ricorrente è stato emesso decreto penale di condanna, tempestivamente opposto), restando estranea ogni considerazione sull'accertamento definitivo della colpevolezza;

Vista la sentenza del Tribunale di Salerno n. XXX del 2009 di assoluzione dell'istante dal reato ascrittogli "perché il fatto non sussiste";

Rilevato che, ad un primo sommario esame, il gravame pare sorretto dal prescritto *fumus*, dal momento che l'interessato aveva proposto tempestivamente opposizione al decreto di condanna, e che, quindi, questo non è divenuto irrevocabile, essendo anzi stato revocato con la menzionata sentenza di assoluzione, per cui il ricorrente non poteva essere considerato colpevole, in assenza di una condanna definitiva;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: XXXX/XXXX) e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza impugnata. Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 12 Maggio 2009

L'ESTENSORE
Giuseppe Romeo

IL PRESIDENTE
Luigi Cossu

IL SEGRETARIO
Giacomo Manzo